

**LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E
DEI MEDIATORI CREDITIZI**

4/12 Newsletter - 15 marzo 2012

SOMMARIO

1 Premessa	3
2. L'articolazione della riforma	3
3. Agente in attività finanziaria	4
4. Mediatore creditizio	6
5. Norme comuni per agenti e mediatori	7
6. Dipendenti e collaboratori.....	7
7. Organismo	8
8. Disciplina transitoria	10

1 PREMESSA

Il 4 settembre 2010, con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 141 (di seguito, il **Decreto**), è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Il legislatore ha colto l'occasione per strutturare in maniera più organica la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il Decreto è stato emendato da un primo decreto legislativo correttivo (il D. Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010, di seguito **Primo Correttivo**) e sarà ulteriormente modificato da un secondo decreto legislativo correttivo (di seguito, **Secondo Correttivo**), di cui si dispone al momento solo di una versione posta in consultazione dal Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito, **MEF**) il 6 ottobre 2011.

Tra le numerose innovazioni introdotte dal Decreto, in questo articolo esamineremo quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Prima della riforma l'attività degli agenti in attività finanziaria era disciplinata dal Decreto MEF n. 485 del 13 dicembre 2001 (che dava attuazione al D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374); l'attività dei mediatori creditizi era invece disciplinata dal DPR n. 287 del 28 luglio 2000 (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1996, n. 108).

2. L'ARTICOLAZIONE DELLA RIFORMA

La nuova normativa introduce *ex novo* un Titolo (il VI-bis) nel Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario, di seguito, **TUB**). Essa prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi siano iscritti in due elenchi distinti e che l'attività di tali operatori sia sottoposta alla vigilanza di un apposito Organismo cui sono affidati, tra l'altro, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi.

Il Titolo IV del Decreto si occupa della modifica della normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori. In particolare, il Capo I modifica il TUB con l'aggiunta del Titolo VI-bis che comprende gli articoli dal 128-*quater* al 128-*quaterdecies*; il Capo II detta specifiche disposizioni di attuazione; il Capo III disciplina l'Organismo cui compete la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; il Capo IV detta disposizioni in materia di sanzioni e modifica il TUB inserendovi nel Titolo VIII un apposito Capo, il IV-bis, che regola l'esercizio abusivo delle attività di agenti e mediatori.

Da ultimo, il Titolo V del Decreto detta disposizioni finali che riguardano la disciplina transitoria e l'abrogazione delle norme previgenti.

Prima di scendere nello specifico, è opportuno partire dalle definizioni di agenti e mediatori che sono state riformulate dal Decreto.

Agente in attività finanziaria (art. 128-*quater* del TUB): *“È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata dal presente comma, nonché attività connesse o strumentali”.*

Mediatore creditizio (art. 128-*sexies* del TUB): *“È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”*.

Unitamente a questi soggetti rilevano, nella nuova disciplina, la figura del collaboratore e quella dell'Organismo di controllo (di seguito, **Organismo**).

Collaboratore (art. 128-*novies* del TUB): è colui che coadiuva l'agente in attività finanziaria o il mediatore creditizio nell'esercizio della relativa attività. Con il Secondo Correttivo è stato precisato che il collaboratore, al pari del dipendente di cui l'agente o il mediatore si avvale per sua attività, deve necessariamente essere una persona fisica e non può essere una persona giuridica.

Organismo (art. 128-*undecies* del TUB): è l'organo che ha il compito di gestire l'elenco degli agenti in attività finanziaria e quello dei mediatori creditizi, nonché di stabilire ogni altra attività necessaria per l'aggiornamento professionale degli operatori, e a cui è attribuito il potere di emettere provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti.

Chiariti quali sono i protagonisti della riforma vediamo nello specifico quali attribuzioni, compiti, responsabilità e requisiti gli stessi devono rispettare.

3. AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

L'agente in attività finanziaria può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica e per poter svolgere la propria attività deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dall'Organismo.

La normativa specifica che l'attività dell'agente è quella di proporre e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. È obbligatoria l'esclusività dell'attività, fatta eccezione per attività connesse o strumentali. Per gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento è prevista l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco.

Gli agenti in attività finanziaria, a differenza dei mediatori creditizi, possono svolgere anche, per conto di banche e intermediari finanziari, attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero.

Peculiarità dell'agente è di operare attraverso un mandato diretto (non si parla più di incarico). In linea generale si tratta di un mono-mandato di un solo intermediario o più intermediari del medesimo gruppo di appartenenza. È possibile per l'agente ottenere più mandati – fino a un massimo di tre – solo qualora tali mandati abbiano a oggetto prodotti e servizi diversi tra loro.

I mandanti possono essere sia gli intermediari finanziari sia gli istituti di pagamento o di moneta elettronica. Essi sono solidalmente responsabili dei danni causati dall'agente, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Dal canto loro, gli agenti sono obbligati alla stipula di una polizza professionale per la responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge (1).

(1) Spetta all'Organismo stabilire, sulla base dei volumi di attività, i massimali della polizza.

(2) Spetta al MEF, sentita la Banca d'Italia, dettare disposizioni attuative che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica in questione.

(3) Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità è stabilito che:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

L'iscrizione negli elenchi è subordinata al possesso di particolari requisiti.

Gli agenti in attività finanziaria che sono persone fisiche devono:

- a) avere Cittadinanza italiana;
- b) possedere specifici requisiti di professionalità:
 - titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 - frequenza a un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'attività di agenzia;
 - possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento di un apposito esame indetto dall'Organismo;
- c) possedere i requisiti di onorabilità indicati all'art. 15, commi 1 e 2, del Decreto.

L'iscrizione all'elenco degli agenti per le persone giuridiche è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;
- b) oggetto sociale esclusivo: agenzia in attività finanziaria e attività connesse e strumentali;
- c) rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica (2);
- d) possesso di requisiti di professionalità (compreso il superamento di un apposito esame) (3) e onorabilità da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; i requisiti di onorabilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo della società di agenti.

(7) Si tratta dei medesimi requisiti prescritti per i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo negli agenti in attività finanziaria persone giuridiche.

4. MEDIATORE CREDITIZIO

Il mediatore creditizio deve costituirsi necessariamente in forma societaria o di cooperativa e opera solo dopo essere stato iscritto in un apposito elenco tenuto dall'Organismo.

Il mediatore creditizio svolge esclusivamente l'attività indicata nella definizione riportata in Premessa, nonché le attività connesse o strumentali a quella principale. Il mediatore non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Per potersi iscrivere nell'elenco dei mediatori creditizi è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa (4);
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 3 (5), e rispetto dei requisiti di organizzazione (6);
- d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
- e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame (7);
- f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio delle attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

b) il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla precedente lettera a);

c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

(4) Il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quanto previsto dall'art. 2327 del codice civile per le società per azioni, vale a dire 120.000,00 euro, anche se tale ammontare minimo può essere modificato con decreto del MEF.

(5) Art. 128-*sexies*, comma 3, TUB: "Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 (attività di mediazione creditizia) nonché attività connesse o strumentali".

(6) Tali requisiti dovranno essere specificati dal MEF con apposito decreto, sentita la Banca d'Italia.

L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori è altresì subordinata al possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per gli agenti persone fisiche da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

Ai mediatori creditizi è espressamente vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

5. NORME COMUNI PER AGENTI E MEDIATORI

Sia per gli agenti sia per i mediatori l'iscrizione negli elenchi è subordinata, in aggiunta ai requisiti sopra indicati, al possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa, mentre la permanenza negli elenchi all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori.

Sono attribuiti all'Organismo la vigilanza sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale e il compito di stabilire gli standard dei corsi di formazione allo stesso finalizzati.

La disciplina delle partecipazioni prevede un trattamento differenziato tra agenti e mediatori. Infatti, le banche e gli intermediari finanziari possono detenere partecipazioni senza limiti prestabiliti nelle società di agenzia in attività finanziaria, mentre le partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia non possono eccedere il limite del 10 per cento del capitale o del 10 per cento dei diritti di voto e, comunque, non è consentito l'esercizio di un'influenza notevole. Sempre al fine di garantire l'indipendenza dell'attività di mediazione creditizia, viene esplicitato che le società di mediazione non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

6. DIPENDENTI E COLLABORATORI

Come detto, il Secondo Correttivo esplicita che i dipendenti e i collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi possono essere esclusivamente persone fisiche.

Per tali soggetti è stabilito un vincolo di esclusività del rapporto di lavoro subordinato e collaborazione: non possono, infatti, svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti negli elenchi.

Ai fini della disciplina in questione, per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 del codice civile ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Art. 1742 cod. civ. - Nozione del contratto di agenzia -: *“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.*

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi hanno l'obbligo di assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità (ad esclusione del superamento dell'apposito esame), e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti saranno stabiliti dall'Organismo cui compete la tenuta degli elenchi.

Dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori rispondono in solido gli agenti e i mediatori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

I dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono devono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Le società di mediazione e le società di agenti in attività finanziaria, invece, si limitano a trasmettere all'Organismo un elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

7. ORGANISMO

Con la riforma viene introdotto un nuovo soggetto, l'Organismo, cui è affidata la gestione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e quello dei mediatori creditizi.

L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria ⁽⁹⁾.

Esso ha il compito di istituire, custodire e gestire i nuovi elenchi. A tale scopo si accerta dell'esistenza e della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti.

È compito dell'Organismo curare l'aggiornamento professionale dei soggetti iscritti e stabilire gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'Organismo, inoltre, determina i contenuti della prova valutativa che dipendenti e collaboratori di agenti e mediatori sono tenuti a superare per la verifica dei propri requisiti di professionalità.

È sempre l'Organismo che indice, con cadenza almeno annuale e secondo modalità autonomamente stabilite, l'esame volto ad accertare l'effettivo possesso delle competenze professionali da parte di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli agenti e in quello dei mediatori.

⁽⁹⁾ Spetta all'Organismo:

- disciplinare la propria struttura e quella delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- curare la redazione del proprio statuto e dei propri regolamenti interni (sia il primo che i secondi devono essere approvati dal MEF, sentita la Banca d'Italia);
- determinare e riscuotere i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

L'Organismo verifica il rispetto da parte dei soggetti iscritti della disciplina cui sono sottoposti ed è dotato dei necessari poteri sanzionatori: può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti secondo modalità e termini dallo stesso determinati, può, inoltre, procedere ad audizioni personali ed effettuare ispezioni in loco.

Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate, può applicare nei confronti degli iscritti: *a)* il richiamo scritto; *b)* la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a un anno, salvo comprovati motivi; *c)* la cancellazione dagli elenchi. La delibera con cui l'Organismo dispone la cancellazione deve essere pubblicata su almeno due quotidiani, di cui uno economico.

La cancellazione dagli elenchi è altresì disposta in caso di: *i)* perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; *ii)* inattività protrattasi per oltre un anno; *iii)* cessazione dell'attività.

Una volta cancellati, l'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio possono richiedere una nuova iscrizione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla pubblicazione di cancellazione.

La sospensione dagli elenchi può essere disposta dall'Organismo anche in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

Per ciò che riguarda la composizione dell'Organismo, è previsto che un rappresentante del MEF faccia parte del Comitato di Gestione dell'Organismo insieme ad altri membri, da tre a sei, scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata esperienza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

La Banca d'Italia, a sua volta, esercita sull'Organismo poteri di vigilanza informativa e ispettiva improntati a criteri di proporzionalità ed economicità d'azione.

Su proposta della Banca d'Italia il MEF può sciogliere gli organi di gestione e controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla stessa Autorità di vigilanza, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Lo scorso 12 dicembre è stato istituito con atto pubblico l'Organismo competente per la gestione degli elenchi ⁽¹⁰⁾.

(10) Si veda "Mediatori Creditizi.it", rivista della FIMEC (Federazione Italiana Mediatori ed Esperti Creditizi), Anno 11, n. 4.

Il Comitato di Gestione dell'Organismo è formato da cinque componenti nominati, con decreto del MEF del 15 settembre 2011, nelle persone di Maurizio Manetti (designato come Presidente), Andrea Ciani, Michele Faldella, Vittorio Francoli e Ranieri Razzante (in rappresentanza del MEF).

Il 10 gennaio 2012, presso la sede dell'Organismo, si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico per la programmazione degli interventi da avviare in vista dell'istituzione dei nuovi elenchi. In questo primo incontro sono stati illustrati gli interventi urgenti e sono state fatte le previsioni sui tempi necessari per la loro attuazione.

Ad oggi l'Organismo è in attesa del *software* che la Banca d'Italia sta predisponendo per consentire la creazione e la gestione in forma elettronica dei nuovi elenchi. Tale programma dovrebbe pervenire all'Organismo entro la metà di marzo. L'ipotesi più concreta, quindi, prevede che le iscrizioni si aprano nel corso del secondo trimestre del 2012 e comunque non oltre il 1° luglio p.v.. Si auspica che vengano fornite al più presto indicazioni sull'iter da seguire per il passaggio nei nuovi elenchi da parte dei soggetti già iscritti al precedente elenco degli agenti in attività finanziaria e albo dei mediatori creditizi. Il Secondo Correttivo nella sua versione definitiva dovrebbe prevedere un periodo di 60 giorni (in luogo di 180) per il passaggio dal vecchio elenco/albo ai nuovi elenchi e un periodo di 120 giorni (in luogo di 90) per l'esame delle domande di iscrizione da parte dell'Organismo per consentire una migliore gestione del notevole volume di istanze.

L'avvio ufficiale dei controlli da parte dell'Organismo è previsto per il 1° gennaio 2013.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo della quota che i richiedenti l'iscrizione nei nuovi elenchi dovranno versare, sono state realizzate alcune comparazioni con realtà analoghe, tra cui l'Albo dei Promotori Finanziari e la situazione economico-finanziaria delle categorie professionali: alla luce di tali analisi, è probabile che ogni società di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria paghi tra i 500 e i 1.000 euro l'anno, mentre per gli agenti persone fisiche il costo annuo di iscrizione dovrebbe essere di 200 euro.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, è plausibile che i primi esami possano essere predisposti entro l'estate; nei primi tempi la prova d'esame sarà svolta in aula con metodo tradizionale, mentre in futuro l'esame potrà essere anche *on-line*.

8. DISCIPLINA TRANSITORIA

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto erano iscritti nel vecchio albo dei mediatori creditizi o nel vecchio elenco degli agenti in attività finanziaria hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi (11).

Ai sensi del Decreto, l'Organismo si intenderà costituito alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (12).

Fino al 30 giugno 2011 è stata data la possibilità ad agenti e mediatori di continuare a iscriversi rispettivamente nel vecchio elenco e albo in base alla disciplina vigente al 4 settembre 2010. Dal 1° luglio 2011 le nuove iscrizioni sono state sospese.

Stando a quanto disposto dal Primo Correttivo, la vecchia disciplina continuerà ad applicarsi ai soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione entro il 30 giugno 2011 fino a sei mesi dopo la costituzione dell'Organismo o, nel caso in cui essi abbiano presentato istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Al termine di questo periodo la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi previsti dalla precedente disciplina.

A cura di: Graziapia Augello e Claudio D'Auria

(11) Questi soggetti, se hanno effettivamente svolto la propria attività per un periodo di tempo pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione, sono esonerati dal superamento dell'esame per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. La versione posta in consultazione del Secondo Correttivo individuava come termine ultimo per la costituzione dell'Organismo (intesa come avvio della gestione degli elenchi) il 31 dicembre 2011. In realtà si attende che la versione definitiva del Secondo Correttivo stabilisca un nuovo limite temporale dal momento che a dicembre 2011 è stato istituito l'Organismo, ma occorre ancora del tempo per l'effettivo avvio della gestione degli elenchi.